

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

rovincia di Padova – c.a.p. 35010

Vicolo Bembo

Telefono 049-9453211 Fax 049-9450438

Codice Fiscale 00682280284

www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE (Per la difesa e l'assetto del territorio)

(Approvato con deliberazione consiliare n. 49 in data 25/07/2003)

(Modificato con deliberazione consiliare n. 46 in data 12/09/2023)

ART. 1

FINALITA'

Premesso che L'Amministrazione ha tra le proprie finalità la tutela e la salvaguardia del proprio territorio ed in particolare la tutela del paesaggio agrario, la tutela, della flora, della fauna , delle piante secolari, e degli animali insettivori utili all'agricoltura; la stessa si prefigge attraverso l'adozione del presente Regolamento di dare concreta attuazione a quanto sopra esposto.

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio Comunale, nel rispetto delle normative sanitarie e tutte le normative vigenti con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada di cui al D.L. 30.04.92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.

Indirizza inoltre l'Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli Enti Pubblici gestori delle acque pubbliche (Consorzi di Bonifica, Genio Civile Regionale, Magistrato alle Acque, ecc...) o comunque con gli Enti tenuti per Legge alla manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati stradali (Province, Veneto Strade S.p.A., Ferrovie, ecc...) insistenti nel territorio comunale.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela della territorio comunale, in quanto patrimonio comune ed interesse di pubblica utilità.

ART. 2

DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

ART. 3

COSTRUZIONI DI CASE RURALI

Per la costruzione, l'ampliamento o il riadattamento di case rurali, stalle, annessi rustici ecc..., occorre acquisite la relativa concessione edilizia rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale .

Le case rurali e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata in corsi d'acqua in modo da evitare qualsiasi danno alle strade di pubblico passaggio.

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane; le stesse potranno, là dove consentito, essere raccolte in vasche chiuse, per il loro riutilizzo nelle annaffiature estive degli orti e dei giardini, dovranno comunque essere sempre separate dalle acque di uso domestico.

ART. 4

IGIENE DI CASE RURALI

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine, anche se disabitate.

I fienili , i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, debbono essere costruite in corpi separati e nel rispetto delle norme urbanistiche e delle norme igienico sanitarie previste dalle normative vigenti.

I depositi di carburante o di materiali infiammabili da usarsi per i lavori agricoli, dovranno sottostare alle norme del T.U.L.P.S., sulla prevenzione degli incendi, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura sparsa in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

E' possibile compostare la sostanza organica proveniente dagli scarti di cucina e dal giardino, purché seguita in modo corretto e ad una distanza dalla proprietà di altrui abitazione tale da non recare disturbo o inconvenienti igienico sanitari.

Il Responsabile del Settore competente, deve intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale e pregiudichi la pubblica incolumità.

Prima di procedere alle esecuzioni in danno, il Responsabile del Settore Competente con propria Ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla L. 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

ART. 5

UTILIZZO DELLE ACQUE

Prelievo di acque correnti

Eventuali prelievi di acque correnti entro i canali, non sono consentite, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente , in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte di organi superiori, fatte salve comunque le norme di legge.

Prelievo di acque sotterranee

I prelievi di acque sotterranee sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

E' consentito l'utilizzo dell'acqua prelevata dai pozzi artesiani aventi una profondità compresa tra i 30 ed i 70 metri per i soli usi domestici, civili e per abbeverare il bestiame.

E' fatto divieto utilizzare l'acqua di acquedotto per innaffiare orti e giardini e comunque per usi diversi da quelli domestici, nei periodi di siccità, che verranno appositamente determinati con apposita Ordinanza dell'Autorità competente.

E' fatto divieto assoluto tenere aperti i pozzi risorgivi spontanei " a getto continuo " nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale in materia.

Gli emungimenti a scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, etc) sono consentiti soltanto in presenza di un riciclo artificiale della medesima acqua.

Qualora vengano accertate le violazioni al presente articolo, è applicabile la sanzione di €. 774,69 prevista dall'art. 219 del R.D. 11.12.1933. N. 1775 " Testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici ", aggiornata nell'importo dall'art. 3 Legge 30.12.1970 n. 1292.

ART. 6

FOGNATURA

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Fognatura e dal Regolamento Edilizio.

ART. 7

STALLE

Le stalle con due o più bovini ed equini o per l'equivalente in peso di bestiame vivo, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle previsioni del R.D.L. 1° Dicembre 1930, modificato dalla Legge 25 Giugno 1931 n. 925, nonché dagli artt. 233 e segg. Del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e comunque alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Pollai e conigliere debbono essere aerati e puliti e debbono essere ubicati a non meno di mt. 25 dalle abitazioni.

L'interramento di animali morti per malattie infettive, o sospettato di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 02.02.54 n. 320 e DL 30.12.92 n. 508.

Dette operazioni dovranno essere eseguite in presenza del personale dell'U.L.S.S. incaricato al controllo.

ART. 8

CONCIMAIE ED ASPORTO DI LETAME E LIQUAME

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile e costruite in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di colaticcio dalle stesse prevedendo, se necessario, apposite vasche di raccolta e stoccaggio; in ogni caso la realizzazione deve avvenire secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i cumuli sul nudo terreno saranno permessi in aperta campagna ad una distanza minima dai corsi d'acqua di mt. 10, dalle abitazioni di mt. 25 e solo per brevi periodi immediatamente precedenti i lavori di aratura dei terreni.

I liquami dovranno essere asportati in modo da non creare molestie, o inconvenienti di carattere igienico sanitario.

Lo spargimento del letame a scopo agricolo è consentito compatibilmente con il tipo di coltura in atto con i seguenti orari e le seguenti modalità:

- dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 24.00 alle ore 06.00 – con aratura immediata.
- dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 18.00 alle ore 07.30 – con aratura entro 12 ore.

Lo spargimento del liquame a scopo agricolo è consentito compatibilmente con il tipo di coltura in atto con i seguenti orari e le seguenti modalità:

- dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 24.00 alle ore 06.00 – con aratura immediata.
- dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 18.00 alle ore 07.30 – con aratura entro 12 ore, in altri orari è consentito solo se viene effettuato con particolari dispositivi interratori.

Il Sindaco può consentire deroga che può essere concessa su richiesta motivata da comprovate ed inderogabili esigenze.

Lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti suinicoli e avicunicoli è sempre vietato dalle ore 07.00 alle ore 23.00 e comunque quando concesso con aratura immediata.

In ogni caso tale operazione dovrà avvenire nel rispetto delle normative previste dal Piano Regionale per il risanamento delle acque, nella parte relativa allo spargimento di liquami derivanti da allevamenti zootecnici.

E' fatto assoluto divieto di spargimento a scopo agricolo di liquami derivanti da insediamenti abitativi.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450
pagamento in misura ridotta di Euro 150

nel caso di 2^a violazione nel biennio l'importo sarà aumentato del 50%

ART.9

CANI

Premesso che gli animali non debbono essere in ogni caso maltrattati, i cani da guardia degli edifici non recintati, devono essere lasciati liberi solo all'interno di un adeguato recinto. In ogni caso gli stessi dovranno sottostare alle norme previste dalla legge in materia di denuncia e tatuaggio. Inoltre la loro tenuta deve avvenire nel rispetto del D.P.R.320 DEL 08.02.1954.

I contravventori al presente articolo saranno puniti, nel caso non si configuri un diverso e più grave illecito, con le sanzioni previste dall'art. 6 della legge 02.06.1988 n. 218.

ART. 10

DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSATI

Per fossati si intendono gli incavi dove può scorrere l'acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono il terreno e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica e scolo e di vaso, fanno parte integrante del sistema idraulico scolante, siano essi demaniali, comunali o privati.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna.

Al fine di evitare il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio all'art. 133 del R.D. 08.05.1904, n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 N. 523.

Sono fatte salve comunque le distanze previste dal Codice Civile in materia di confine e dal Codice della Strada.

Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. in relazione agli alberi presso i canali di proprietà privata.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente Regolamento si trovano ubicate a distanze inferiori a quelle previste dal comma 3, e dal comma 4, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idrografico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (Legge n. 431/85).

ART. 11

DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, questo a norma dell'art. 632 del Codice Penale.

Nei fossati privati indicati dall'art. 10 è assolutamente vietato realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque, ingombrare con terra, legno, pietre, erba, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi ed immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate.

E' vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante il bacino.

Sono tollerati i tombini solo per i tratti strettamente necessari a consentire i passaggi interpoderali e gli accessi carrai, purchè le tubature poste in essere non riducano la sezione utile di scolo e le stesse dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi di proprietà privata posti a confine con strade, vicinali e rurali, devono essere mantenuti a cura e a spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo e allo sfalcio dell'erba ogni qual volta sia ritenuto necessario.

Per i fossi comunali lo sfalcio dell'erba dalla parte interna sarà a carico del proprietario mentre dalla parte della strada sarà a completo carico del comune, come pure l'espurgo e il risezionamento dell'intero fosso, al privato viene chiesto di accollarsi l'onere di ricevere il materiale di scavo. (*)

In caso di trascuratezza o inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Nel caso di terreni posti a riposo o incolti, il proprietario deve comunque provvedere a tenere gli stessi, puliti da erbe infestanti **oppure di tenere inerbito il terreno, sfalciandolo più volte l'anno prima che le malerbe vadano a seme. (*)**

ART. 12

ARATURA DEI TERRENI IN PROSSIMITA' DI STRADE O CANALI

Nell'esecuzione dei lavori di aratura e preparazione del terreno di fondi confinanti con fossi privati, i conduttori dei fondi dovranno mantenere una distanza minima di cm. 50 dal ciglio superiore al fine di contenere fenomeni di erosione, di interrimento, ruscellamento e percolamento anche dei prodotti chimici (pesticidi, fertilizzanti, ecc...) utilizzati nella normale pratica agronomica. Qualora tali lavori interessino fondi confinanti con strade pubbliche o private, i conduttori dei fondi devono eseguire le citate operazioni mantenendo dal limite della carreggiata una distanza tale da permettere di eseguire le necessarie manovre senza compromettere il ciglio e tantomeno la sede stradale; dovrà, in ogni caso, essere mantenuta una distanza di cm. 100 dal confine stradale. Intendendo quale confine stradale quello previsto dall'art. 3 comma 11° del C.D.S. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a cm. 200 in base all'art.140 lett.e) del R.D.08.05.1904 n.368, per cui deve essere lasciata " libera lungo i canali di scolo non muniti di argini, una zona da uno a due metri ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie proveniente dagli espurghi e dalle manutenzioni **alternando di anno in anno il lato (es. dispari il lato sinistro e pari il lato destro) sul quale potrà avvenire il transito dei mezzi atti alle manutenzioni.** (*)

Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto a confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spesa del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 13

MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

La manutenzione ed esercizio dei fossati privati sono a carico dei proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o anche riuniti in gruppo - consorzio (art. 914 c.c.). Il Comune riterrà obbligato solidamente i proprietari e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc...).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati.

In particolare essi dovranno:

- a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio sia a monte che a valle di fossi e canali.
- b) tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza della proprietà;
- c) risezionare fossi di scolo che esistevano se sono stati colmati;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- e) rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa sono caduti nel fosso/canale;
- f) tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canale;
- g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi (p. e. tombinamenti).

ART. 14

FOSSATI INSUFFICIENTI

L'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici, sentito il Consorzio di Bonifica competente, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati, sia a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici, sia su segnalazione da privati cittadini.

Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto agli artt. 11 e 12, con Ordinanza, del Responsabile del Settore L.L.P.P. l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con imputazione degli oneri.

Se l'insufficienza invece si verifica a seguito di modifiche dell'assetto del territorio (nuovi insediamenti civili artigianali, strade, ecc...) l'intervento sarà a carico **di chi esegue i lavori.** (*)

In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc...) ed alla programmazione degli stessi.

Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti .

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso alla esecuzione delle opere di cui al comma precedente, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le eventuali rispettive quote di spesa.

In tal caso il Comune, con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata A.R., assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informando che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la eventuale quota di oneri.

ART. 15

TOMBINATURE

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'amministrazione Comunale, sentito il parere della C.E.C. e comunque con tubi aventi diametro minimo di 80 cm., esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai) comunque per una lunghezza massima di ml 6 (sei).

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore , a condizione che siano inseriti i pozzi di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di cm.80

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali dovrà essere acquisita l'autorizzazione idraulica del competente genio civile.

ART. 16

FABBRICATI, ANNESSI, RECINZIONI

Per quanto concerne la costruzione di fabbricati, annessi e recinzioni vengono applicati gli art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e 96 de l R.D. 25.07.1904 n. 523, e quelle contenute nell'art. 37 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. che regolano le distanze da tenersi obbligatoriamente dai corsi d'acqua pubblici nella costruzione di fabbricati, annessi, recinzioni e quant'altro.

Sono vietate le piantagioni e il movimento del terreno a meno di 4 metri dal piede degli argini e loro accessori; per quanto riguarda le costruzioni e gli scavi, detta distanza non potrà essere mai inferiore a ml. 5 salvo diversa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

ART. 17

RECISIONE DEI RAMI PROTESI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, e da tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica, inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

In caso di trascuratezza o inadempienza del proprietario o di che per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata a norma dell'art.29 commi I° e II° del D.L.g.s. 30.04.1992 n.285 nel caso di piante prospicienti la sede stradale.

ART. 18

DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- A) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, di intesa con l'Ispettorato Regionale per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18.06.1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- B) salve le disposizioni della predetta Legge e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione delle Legge stessa, approvate con R.D. 12.10.1933 e modificate con regio decreto 02.12.1937, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale e all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o qualunque malattia che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- C) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere sfibrati ed interrati entro il 15 Aprile.

ART. 19

CARTELLI PER ESCE AVVELENATE E FITOFARMACI

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola e/o tratta le culture agrarie con fitofarmaci, qualora tali sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di efficacia di tali sostanze delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo – Esche Velenose", "Pericolo – coltura trattata" o simili, le stese tabelle dovranno riportare inoltre le sostanze venefiche utilizzate.

ART. 20

ATTI VIETATI SULLE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE E SUL TERRENO

Nel bruciare ramaglie, erbe stoppie e simili, derivanti dalle attività agricole, si dovrà mantenere una distanza minima di mt. 50 dalle altre proprietà private o pubbliche vie; dovranno inoltre usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi e sempre nel rispetto dell'art.703 del Codice Penale

Le strade private devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Oltre agli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 08.12.1933, n. 1740, nonché quelli individuati dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- A) il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovra - pattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- B) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte di neve o ghiaccio sufficiente ad evitare un danneggiamento della sede stradale;
- C) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli, a meno che non siano preventivamente autorizzati secondo le norme del C.D.S.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici lascia cade letame, terra, fango, sabbia o altri detriti, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura al loro sgombero immediato e alla pulizia.

E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti, bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

ART. 21

SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI

In deroga a quanto prevista dall'art. 11, comma 1, fatte salve le autorizzazioni previste in materia di utilizzo di acque, nelle affossature previste sono tollerati gli sbarramenti necessari per effettuare l'irrigazione di soccorso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- evitino di bloccare completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle, garantendo un minimo deflusso;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione, alla fine del servizio devono essere rimossi da chi li ha posizionati;

- vengano rispettate le turnazioni concordate fra gli utenti interessati e preventivamente autorizzati, nel caso il servizio interessi più ditte.

ART. 22

VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti e/o Uffici della Forza Pubblica.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 - bis del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, con una somma che va da un minimo edittale di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, secondo le procedure previste dalla legge 689/81.

ART. 23

ESECUZIONE FORZOSA

Oltre al pagamento della sanzione prevista, in caso la norma violata lo preveda, potrà essere ordinata, la rimessa in pristino dello stato o dei luoghi e verrà disposto, quando ne ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è attuata a spese degli interessati.

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento approvato con il provvedimento consigliere n. _____ del _____ entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dopo la sua regolare esecutività'.

ART. 25

RIMANDI AD ALTRE NORME

Per tutto ciò che non è previsto si rimando alle Leggi esistenti, in particolare alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 08 Maggio 1904 n. 368; L. n. 215/33; L.R. n. 3/76 e modificazioni) e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque (L. n. 183/89; L. n. 36/94) nonché alle disposizioni del Consiglio Comunale.

Sono abrogati con effetto dall'entrata in vigore, tutte le norme dei regolamenti e le consuetudini e le Ordinanze, riguardanti le materie contemplate nel presente regolamento ed in particolare il regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 23.02.199, e successive integrazioni e modificazioni.

× modifiche introdotte in sede di approvazione dal Consiglio Comunale.